



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 - 2018

Documento programmatico

Appendice al Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs n. 231/2001

Approvato dall'Amministratore Unico nella seduta in data 25.01.2016

Sede in San Marco n. 4136 - 30124 VENEZIA (VE)

Capitale sociale Euro 10.860.240,00 I.V.

Reg. Imprese 00351420278 – REA 38983

SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "COMUNE DI VENEZIA"

Sommario

1	PREMESSA.....	4
1.2	Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione: contenuto e finalità.....	6
1.3	La Società- i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione.....	9
1.3.1	<i>Responsabile della Prevenzione e dell'attuazione del PTPC</i>	9
1.3.2	<i>L'O.d.V e il Team di Audit</i>	10
1.3.3	<i>Il Responsabile della Trasparenza</i>	10
1.3.4	<i>La Direzione Generale</i>	11
1.3.5	<i>Tutti i dipendenti</i>	11
1.3.6	<i>I collaboratori a qualsiasi titolo</i>	12
1.4	L'organizzazione aziendale.....	12
2	ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO.....	12
2.1	Individuazione delle fattispecie corruttive.....	12
2.2	Finalità e metodologia di analisi del rischio.....	24
2.3	Individuazione delle aree a rischio di corruzione.....	25
3	MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO.....	26
3.1	Misure obbligatorie.....	26
3.1.1	<i>Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.L 39/2013 27</i>	
3.1.2	<i>Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione</i>	29
3.1.3	<i>La formazione</i>	30
3.1.4	<i>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</i>	31
3.1.5	<i>Misure sanzionatorie</i>	31
3.2	MISURE ULTERIORI.....	31
3.2.1	<i>Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza</i>	31
3.2.2	<i>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</i>	32
3.2.3	<i>I protocolli di legalità</i>	32
4	MISURE TRASVERSALI.....	32
4.1	Programma triennale trasparenza ed integrità.....	32
4.2	Regolamenti.....	32
4.3	Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie.....	33
4.3.1	<i>Gestione delle risorse umane</i>	33

4.3.2	<i>Gestione delle risorse finanziarie</i>	33
4.3.3	<i>Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e appalti di lavori</i>	33
5	ALTRE MISURE	34
5.1	<i>Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. Whistleblower)</i>	34
6	MONITORAGGIO	35
6.1	<i>Il monitoraggio: definizione, competenza e tempistica</i>	35
6.2.	<i>Flusso informativo da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione</i>	35
6.3	<i>Controlli sulla inesistenza di situazioni inconferibilità e incompatibilità</i>	36
7	DISPOSIZIONI FINALI	37
7.1	<i>Entrata in vigore del Piano di prevenzione della corruzione</i>	37
7.2	<i>Pubblicazione del Piano - Adeguamento</i>	37

Preparazione e proposta

Verifica

**Approvazione ed
adozione**

**Responsabile della
Prevenzione e dell'attuazione
del PTPC**

Organismo di Vigilanza

Amministratore Unico

Dott. Andrea Rumor

Dott. Paolo Trevisanato

Arch. Silvio Milanese

1 PREMESSA

La legge 6 novembre 2012 n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito anche “La Legge Anticorruzione”) contenente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi e di illegalità nelle pubbliche amministrazioni e non solo.

Mediante tale provvedimento normativo si è inteso introdurre nell’Ordinamento nazionale un “sistema organico di prevenzione della corruzione”, il cui processo di adozione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione si articola sostanzialmente e su due livelli.

La citata normativa prevede infatti a livello nazionale che il Dipartimento della funzione pubblica predisponga un Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito in breve “P.N.A.”), attraverso il quale siano individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione appunto a livello nazionale.

Inoltre a livello decentrato, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base di quanto previsto dal P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica le misure organizzative volte a prevenirli.

L’art. 1 comma 1 della Legge citata ha istituito l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con funzione di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità.

Tra i compiti specifici dell’ANAC, vi è l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e all’illegalità.

Il PNA è stato approvato dalla suddetta Autorità con delibera n. 72 del 13 settembre 2013.

Tra i destinatari del suddetto Piano l’ANAC ha individuate anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono indicati espressamente come destinatari.

Il PNA inoltre prevede che, ... al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge 190/2012 ... gli enti di diritto privato in controllo pubblico per evitare inutili ridondanze qualora questi adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231/2001 ma anche a tutti quelli nella l. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall’ente - società strumentali / di interesse generale (par. 3.1.1).

Il P.N.A (paragrafo 3.1.1), prevede, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/2012, che gli enti di diritto privato in controllo pubblico introducano ed implementino “adeguate misure organizzative e gestionali”, con i seguenti contenuti minimi:

- ❑ *individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;*
- ❑ *previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;*
- ❑ *previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;*
- ❑ *individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- ❑ *previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;*
- ❑ *regolazione di procedure per l'aggiornamento;*
- ❑ *previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- ❑ *regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;*
- ❑ *introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Il P.N.A. prevede quindi che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, che abbiano già adottato modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, possano provvedere ad integrare tali modelli con le relative misure organizzative

Si evidenzia inoltre che il PNA dà una nozione di corruzione molto più ampia rispetto a quella contenuta nelle norme di diritto penale, ciò avuto riguardo alle finalità del Piano stesso che sono principalmente quelle di prevenire la corruzione.

La definizione di corruzione perciò comprende l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale “ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'abuso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo” (par. 2.1).

La legge 190/2012 infine ha introdotto delle significative modifiche al codice penale nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione come più oltre precisato, reati concernenti in particolare le fattispecie regolate dagli artt. da 314 al 335 del Codice Penale non tutte costituenti presupposti di reato ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 231/2001, ma solo quelle elencate negli artt. 24 e 25 del decreto citato.

In tale contesto normativo e da quanto stabilito nella determinazione ANAC n. 8 del 17.06.2015 e nella determinazione n. 12 del 28.10.2015, in coerenza con l'impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando le leggi e i regolamenti, IVe procede nell'adozione di un proprio Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e un proprio Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità (PTTI) nominando un Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ed un Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità.

Il PTPC ed il PTTI si integrano con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 adottato da IVe, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 alle sole fattispecie di reato costituenti i c.d. "reati presupposto".

1.2 Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione: contenuto e finalità

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ha natura programmatica e rappresenta lo strumento attraverso il quale IVe sistematizza e descrive un "processo" - articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

Il Piano è adottato tenendo conto delle disposizioni di cui all'art 1 comma 9 della Legge 190/2012 con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di individuare casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Essendo il Piano uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un'accezione ampia e pertanto deve essere inteso in senso lato, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (cfr. circolare n. 1/2013 del D.F.P.).

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e, sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ferma restando come detto l'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs 231 del 2001 con riferimento ai soli reati in essa previsti c.d. "reati presupposto" ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a

fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel caso di IVE il Piano si integra con il Modello di Organizzazione e Gestione redatto ai sensi del D.Lgs 231/01 (di seguito denominato anche Modello).

Nel Modello infatti si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'aver esaminato l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò avviene ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Questo implica una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

Le disposizioni previste dalla legge 190/2012 rappresentano l'attuazione diretta dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione e riguardano non solo le condotte penalmente rilevanti ma tutti i comportamenti che si traducono in un deviamiento dalle regole comportamentali etiche e morali comunemente accettate e riconosciute.

IVE, allo scopo di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un sistema di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della società e di tutti coloro che operano in nome e per conto di essa o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissioni di reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

A tal fine, la società ha adottato:

- ❑ un Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001,
- ❑ un Codice Etico conforme al Codice generale di cui al Dpr 62/2013, alle linee guida di cui alla delibera Civit/Anac n. 75/2013 e al Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia approvato con DGC n. 703/2013 e 21/2014;
- ❑ un Codice Disciplinare;
- ❑ un Regolamento Reclutamento del personale;
- ❑ un Regolamento trasferte rimborsi spese.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione viene pertanto adottato ad integrazione del complesso sistema anticorruzione già introdotto dalla società con i summenzionati documenti.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione deve rispondere in particolare alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- 2) prevedere per le attività di cui al punto 1) misure, anche trasversali, idonee a prevenire il rischio di corruzione; inclusi meccanismi di formazione attuazione e controllo delle decisioni;
- 3) elaborare un sistema di controllo e monitoraggio delle attività di cui al punto 1);

- 4) contemplare obblighi di informazione e di formazione a diversi livelli nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni direttive e comunque nei confronti di tutto il personale addetto alle aree di attività con un più alto rischio corruzione;
- 5) prevedere obblighi di informazione/formazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- 6) monitorare sugli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa;
- 7) individuare forme di sensibilizzazione in materia di corruzione anche nei rapporti con cittadini ed i soggetti esterni;
- 8) individuare modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

L'attività di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012, si articola in particolare nei seguenti adempimenti:

- nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- individuazione delle aree strumentali alle aree a rischio già individuate dal Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001, che possono facilitare il manifestarsi di attività illecite;
- aggiornamento dei procedimenti e delle procedure specifiche già esistenti per implementare le azioni di prevenzione e controllo e per diminuire i fattori di rischio;
- aggiornamento costante del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001 e del PTPC con l'evoluzione normativa e della struttura organizzativa interna;
- diffusione e conoscenza del codice etico;
- predisposizione ed esecuzione delle attività di monitoraggio, con previsione di specifici meccanismi di audit così come definito nel Regolamento di Audit del team;
- definizione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza e verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e dei rapporti tra questi due soggetti;
- predisposizione, pianificazione ed erogazione delle attività di formazione in materia di anticorruzione.

Il PTPC su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione è adottato con determinazione dell'Amministratore Unico.

Il PNA suggerisce di adottare i principi e le linee guida definiti dalla ISO 31000:2010 al fine della valutazione del rischio.

1.3 La Società- i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione

IVE è una società che si inquadra nel novero delle società strumentali, soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Venezia.

La società ha nominato, con determina del 15.01.2015, il dott. Andrea Rumor quale Responsabile della Prevenzione e dell'attuazione del PTPC e altresì quale Responsabile per il monitoraggio e controllo degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013.

1.3.1 Responsabile della Prevenzione e dell'attuazione del PTPC

Il Responsabile per l'attuazione del presente Piano di prevenzione della corruzione, (di seguito denominato anche Responsabile) svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012); ha anche la competenza ad effettuare la contestazione e le segnalazioni previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 39 del 2013

In particolare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge i seguenti compiti:

- ❑ predispone ed aggiorna il Piano di Prevenzione della Corruzione che dovrà essere poi approvato dall'Amministratore Unico ;
- ❑ verifica l'efficace attuazione del piano e formula proposte di modifica allo stesso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- ❑ definisce le procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
- ❑ individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- ❑ trasmette annualmente la relazione sulle attività svolte all'Amministratore unico;
- ❑ pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell'attività svolta.

A garanzia dei compiti e doveri sopra elencati, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione può esercitare tra l'altro i seguenti poteri:

- ❑ verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente e/o documentazione a tutti i dipendenti su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità;
- ❑ richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento (come bandi di gara o concorsi di selezione del personale) di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- ❑ effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell'azienda al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi, avvalendosi anche del Team di Audit esterno.
- ❑ Partecipare alle verifiche ed attività del Team di Audit esterno.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale nella sezione trasparenza: www.immobiliareveneziana.it.

Oltre al Responsabile per l'attuazione del Piano, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nelle diverse attività aziendali mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del Responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione.

1.3.2 L'O.d.V e il Team di Audit

Partecipano per quanto di competenza al processo di valutazione e gestione del rischio nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti così come definito nel Regolamento di Audit del Team e nel Regolamento dell'OdV.

Esprimono parere sul Codice etico adottato conformemente a quanto definito nella normativa di settore (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) e controllano gli esiti della Sua applicazione (report sulla disciplina; rapporti di audit del team esterno; ecc...).

Il Team di audit esterno collabora e fornisce le informazioni ed il supporto necessario al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in materia di anticorruzione con riferimento al PTPC.

L'Organismo ha altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione eventuali situazioni di potenziale pericolo di commissione dell'illecito emergenti dalla propria attività di controllo ai sensi del D.lgs 231/01 e del relativo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Team di Audit esterno svolge altresì funzioni di Referente del Responsabile della Prevenzione e corruzione.

1.3.3 Il Responsabile della Trasparenza

Svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013).

Il Responsabile della Trasparenza è tenuto a svolgere i seguenti compiti e funzioni:

- ❑ provvedere alla predisposizione e all'aggiornamento del Programma della Trasparenza e dell'integrità;
- ❑ effettuare monitoraggi periodici del rispetto dei tempi procedurali, pubblicandone l'esito nel sito web di IVe;

- ❑ emettere le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, da pubblicare nel sito web di IVe a cura della funzione segreteria che è stata individuata quale responsabile della pubblicazione dei dati;
- ❑ garantire la regolare attuazione dell'accesso civico;
- ❑ presentare all'Amministratore Unico una relazione sugli adempimenti in materia di trasparenza una volta l'anno;
- ❑ segnalare all'Amministratore Unico i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Allo scopo di assolvere ai propri compiti, il Responsabile della Trasparenza potrà avvalersi della collaborazione dei Referenti di funzione. Il Responsabile della Trasparenza si avvarrà altresì del Team di Audit esterno, per verificare che le pubblicazioni siano state effettuate in conformità al Programma di Trasparenza e Integrità.

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di raccogliere e trasmettere al referente della segreteria i dati, le informazioni e i documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

Il referente di segreteria ha il compito di procedere alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti pervenuti e di mantenere l'archivio.

Tutti i dipendenti della società sono tenuti al rispetto delle disposizioni del Programma di Trasparenza e Integrità.

1.3.4 La Direzione Generale

Coordina le attività di redazione, adozione, aggiornamento ed applicazione dei Regolamenti relativi alla gestione del personale, in particolare del Codice Etico; del Codice Disciplinare; del Regolamento per il Reclutamento Personale; del Regolamento Trasferte e di tutti i Regolamenti che abbiano a che fare con il corretto comportamento del personale.

Svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001).

Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.).

1.3.5 Tutti i dipendenti

Partecipano al processo di gestione del rischio per quanto di competenza così come definito dalla struttura organizzativa vigente.

Osservano le misure contenute nel Presente Piano e in tutti i Regolamenti.

Segnalano le situazioni di illecito così come definito nel Codice Etico in vigore.

Segnalano casi di personale conflitto di interessi così come definito nel Codice Etico (art. 6 bis l. n. 241 del 1990).

1.3.6 I collaboratori a qualsiasi titolo

Osservano le misure contenute nel presente Piano e in tutti i Regolamenti che li riguardino. Segnalano le situazioni di illecito così come definito nel Codice Etico in vigore.

1.4 L'organizzazione aziendale

L'assetto organizzativo di macrostruttura di IVE è quello pubblicato nel sito internet della società.

2 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

L'ANAC nella determina n. 12 del 28.10.15 stabilisce l'analisi del contesto interno ed esterno come fattore rilevante al fine di migliorare il processo di gestione del rischio di corruzione.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di mettere in evidenza come le caratteristiche culturali, criminologiche, sociali ed economiche e dell'ambiente nel quale IVE opera, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

L'analisi in questione riguarda il territorio della Provincia di Venezia ed in particolare si rileva la posizione strategica riguardante la realizzazione di opere pubbliche poiché funzionali e di supporto allo sviluppo economico della provincia stessa.

In tale contesto si inseriscono comportamenti illeciti di pubblici funzionari, in materia di corruzione in appalti e servizi delle pubbliche amministrazioni.

L'analisi del contesto interno riguarda quegli aspetti dell'organizzazione e della gestione operativa della società che più di altri sottopongono IVE al rischio di corruzione. In particolare tale analisi evidenzia il sistema delle responsabilità e il livello di complessità della società con l'obiettivo di mappare tutti i processi che risultano potenzialmente esposti a rischi corruttivi.

IVE è partecipata dal Comune di Venezia per il 99,52% e da AVM (Azienda Veneziana per la Mobilità) per il 0,48%. La società è soggetta alla Direzione e Coordinamento del Comune di Venezia. La società si è dotata del Modello di Organizzazione e di gestione ex D.Lgs 231/2001 e ha nominato l'Organismo di Vigilanza.

Nel sito internet è pubblicata la macrostruttura di IVE.

2.1 Individuazione delle fattispecie corruttive

Come già precisato nella parte introduttiva la nozione di corruzione è stata dall'ANAC estesa a tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione contemplati dal titolo II capo I del codice penale e non solo ma anche alle *"situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'abuso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"* (par. 2.1).

Per quanto concerne i sopradetti reati trattasi in particolare delle fattispecie regolate dagli artt. da 314 al 335 del Codice Penale in relazione alle quali tuttavia si precisa che non tutte le fattispecie di reato indicate costituiscono presupposti di reato ai sensi della normativa contenuta nel decreto

legislativo 231/2001, ma solo quelle elencate negli artt. 24 e 25 del decreto citato alle quali si applicano pertanto le disposizioni di cui alle normative citate.

In particolare al fine di comprendere i rischi di commissione dei reati sopra descritti e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che:

- ❑ la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- ❑ sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Di seguito si riportano gli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 314 Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Le ipotesi di reato contemplate dalla norma sono due il peculato ordinario (comma 1) e il peculato d'uso.

La prima ipotesi si verifica quando il p.u. o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui dispone per ragioni del suo ufficio. Appropriarsi significa fare propria la cosa ma anche utilizzarla illecitamente e non momentaneamente.

In tema di peculato, la nozione di possesso deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto di carattere dispositivo

Ai fini della configurabilità del peculato, ciò che rileva è l'appropriazione di una cosa mobile appartenente a un qualunque soggetto, quindi anche a un soggetto privato, purché l'agente pubblico ne abbia conseguito il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio.

Il peculato d'uso ricorre allorché il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, restituendola immediatamente dopo: al fine della sua configurazione è necessaria la preordinazione dell'appropriazione del bene ad un uso momentaneo della cosa, ossia ad un uso

protratto per un tempo limitato, tale da non compromettere in misura considerevole la funzionalità della pubblica amministrazione e l'immediata restituzione della cosa dopo l'uso momentaneo.

Art. 316 Peculato mediante errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

L'elemento costitutivo di tale ipotesi di reato è la circostanza che il possesso della cosa oggetto dell'appropriazione sia conseguente all'errore altrui che pur non essendo stato cagionato dal soggetto attivo del reato tuttavia ometta di farlo rilevare e ne tragga profitto.

316-bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

Il reato di malversazione a danno dello Stato è integrato dalla condotta di chi, soggetto estraneo alla p.a., ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da altro ente pubblico per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, distraiga, anche in parte, la somma ottenuta dalla predetta finalità, violando il vincolo di destinazione della sovvenzione: la norma incriminatrice, quindi, è volta a tutelare non il momento percettivo dell'erogazione pubblica, come accade nel reato di cui all'art. 640 bis c.p. ma quello della fase esecutiva di tale erogazione.

La finalità perseguita dall'art. 316-bis c.p. è quella di reprimere pertanto le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Presupposto della condotta è però che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

La nozione di "opere" o "attività di interesse pubblico", alla cui realizzazione è subordinata la concessione del finanziamento, del contributo o della sovvenzione pubblica, va intesa in senso molto ampio, così da escludere dal suo ambito operativo soltanto quei sussidi economici elargiti per finalità assistenziali sociali senza vincolo preciso di destinazione.

316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante

l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall'art. 316-ter c.p., con l'espressa salvezza dell'eventualità che il fatto costituisca il più grave reato di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura, con riguardo all'ipotesi dell'"utilizzo" di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che tale condotta non sia accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo: infatti la condotta descritta dall'art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Si precisa che:

- ❑ l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento;
- ❑ è un reato riconducibile soltanto al pubblico ufficiale e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità; va però rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater cod. pen., sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato - ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione - di "concussione per induzione", ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione). Ed invero, il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene al soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il

colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di denaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 311, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli art. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;

2) a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora, esercitino funzioni corrispondenti, e gli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali. Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/01), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Art. 323. Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità

Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio la condotta del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio deve espressamente costituire una violazione di legge o di regolamento: il requisito della predetta violazione si ha non solo quando la condotta sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione (sezioni Unite, 29 settembre 2011, R.). In questa prospettiva, può assumere rilievo anche la violazione dell'art. 97 cost. nel suo nucleo precettivo, diretto a evitare favoritismi o discriminazioni.

La condotta deve essere connotata oltre che dalla violazione di legge descritta anche dall'ingiusto vantaggio patrimoniale; tale requisito va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e sussiste non solo quando la condotta procuri beni materiali o altro, ma anche quando

la stessa arrechi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere.

La norma contempla poi anche una ipotesi di abuso d'ufficio di tipo omissivo che si ha quando il soggetto agente non si astenga dallo svolgere la funzione o il servizio in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto.

Art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa

Il rifiuto di cui parla la norma è sia il rifiuto espresso, secondo taluni rileva anche il rifiuto implicito. Il rifiuto deve essere indebito e quindi non trovare giustificazione nella legge o in una disposizione della pubblica autorità e l'atto omesso deve essere previsto per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità.

Il comma secondo invece punisce l'omissione di atti non qualificati ma pur sempre dovuti. In tal caso occorre che vi sia una richiesta in forma scritta dell'interessato, che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta ed il soggetto agente non abbia compiuto l'atto e non abbia nemmeno risposto esponendo le ragioni del ritardo.

Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30⁽¹⁾ a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia⁽²⁾

Art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309

Con l'emanazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, il legislatore ha inoltre modificato l'articolo 2635 c.c. intitolato corruzione tra privati.

Art. 2635 Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione

o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

La nuova disposizione, invero, contiene tutti gli elementi che caratterizzavano il precedente reato aggiungendovi degli elementi di novità.

La condotta rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 è unicamente quella prevista al terzo comma della norma sopra riportata in quanto la condotta di cui al primo comma fa venir meno l'elemento dell'interesse o vantaggio della società poiché elemento costitutivo del reato è il nocumento della stessa.

Il reato di Corruzione tra privati è un reato plurisoggettivo a concorso necessario.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché, ed è questa una importante modifica introdotta nella nuova fattispecie, anche coloro che sono sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

La fattispecie in esame è un reato di danno: il momento consumativo si identifica con la perpetrazione di un "nocumento alla società" lasciando obiettivamente aperta la questione afferente la natura del pregiudizio, in correlazione con l'interesse tutelato, che, per parte della dottrina, potrebbe essere di natura non esclusivamente patrimoniale (quale, ad esempio, un danno d'immagine) mentre, per altra parte di carattere esclusivamente patrimoniale.

La condotta rilevante, posta in essere dai soggetti qualificati ma anche da coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, è il compimento o l'omissione di atti in violazione dei doveri inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, in cambio della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per

remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Si tratta in particolare di un reato diretto a punire attività prodromiche, attive e passive, rispetto ad atti di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari.

Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato in oggetto si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la P.A.

In particolare si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, 11 febbraio - 12 marzo 2013, n. 11808 con la quale si è stabilito che : “Il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346 bis codice penale, introdotto dalla Legge n. 190/2012, trattandosi di delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria – come si desume agevolmente dall’inciso iniziale contenuto nell’art. 346 bis comma 1 – non è configurabile in una situazione in cui sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario tra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato”.

Art. 357 - Definizione di pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 353 - Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Si è ritenuto di prendere in considerazione anche il reato sopra descritto nelle possibili aree a rischio, sebbene contemplato nel Capo II del Titolo II del Libro II del codice penale, in considerazione delle valutazioni di cui alle Linee guida ANAC contenute nella determinazione n. 8/2015 -par. 2.1.1, ad integrazione del PNA - par. 2.1, approvato dalla stessa ANAC con delibera n. 72 del 13 settembre 2013, nel quale venivano ricompresi i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I.

Art. 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si è ritenuto di prendere in considerazione anche il reato sopra descritto nelle possibili aree a rischio, sebbene contemplato nel capo II del Titolo II del Libro II del codice penale, in considerazione delle valutazioni di cui alle Linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015 -par. 2.1.1, ad integrazione del PNA - par. 2.1, approvato dalla stessa ANAC con delibera n. 72 del 13 settembre 2013.

2.2 Finalità e metodologia di analisi del rischio

Il processo di gestione del rischio di corruzione è lo strumento finalizzato alla riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; la pianificazione mediante l'attuazione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività di IVE che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione e di controllo interno così come definito nel "**Regolamento di AUDIT del Team esterno**".

La metodologia utilizzata si raccorda con quella prevista nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231 del 2001 adottato da IVE.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che ha portato alla valutazione del rischio realizzata attraverso l'utilizzo della mappatura dei processi e alla valutazione iniziale del rischio relativo ad ogni singolo processo, per funzione aziendale.

Successivamente, dopo l'applicazione del Modello di Organizzazione, e comunque con una frequenza almeno annuale, a seguito degli audit compiuti dal team a tutte le funzioni aziendali, sono state rivalutate le mappature di rischio, dove per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'azienda, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale.

Nel modulo MOD 01 in allegato al Modello ex D.Lgs 231/01 è la mappatura dei rischi per processo. Il Team di Audit esterno esegue, almeno annualmente, le verifiche di conformità al Modello di Organizzazione e Gestione, con le relative evidenze oggettive connesse ai rischi valutati.

Al termine di tali audit vengono redatti i verbali che riportano l'elenco delle non conformità e delle osservazioni relative ad ogni singolo processo per funzione, le azioni correttive o preventive che si dovranno attuare allo scopo di rimuovere tali non conformità e le relative responsabilità.

Per tutte le non conformità connesse a possibili rischi legati alla corruzione viene informato il Responsabile della Prevenzione e dell'attuazione del PTPC che ne terrà conto per la redazione della relazione annuale e per l'aggiornamento del presente piano e delle azioni da esso conseguenti.

2.3 Individuazione delle aree a rischio di corruzione

In funzione delle attività di valutazione del rischio poste in essere, anche ai fini della realizzazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, il PNA, individua le aree di rischio comuni e obbligatorie e ricorrenti, rispetto alle quali anche IVE è esposta, e segnatamente le seguenti:

- ❑ Area relativa alla acquisizione e progressione del personale;
- ❑ Area relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture pubblici nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
- ❑ Area relativa all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- ❑ Area relativa all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Tale elenco deve considerarsi indicativo, in quanto IVE potrà individuare ulteriori aree di rischio con riferimento alle proprie specificità organizzative funzionali e di contesto.

Le attività ed i processi ritenuti maggiormente sensibili in quanto a più elevato rischio di corruzione sono riferiti a:

- ❑ Reclutamento e progressioni di carriera, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale; il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione;
- ❑ l'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;
- ❑ la definizione transattiva e stragiudiziale dei contenziosi;
- ❑ la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ed in particolare i requisiti di qualificazione, i requisiti di aggiudicazione, la definizione dell'oggetto dell'affidamento, nonché gli affidamenti diretti, la valutazione delle offerte, le procedure negoziate e tutte le procedure successive relative alla esecuzione dei contratti ed alle liquidazioni.

I criteri di valutazione dei rischi afferenti le aree di cui sopra sono gli stessi applicati nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/01.

Nel corso del triennio, sulla base anche delle verifiche periodiche effettuate e delle segnalazioni pervenute saranno implementate e/o modificate misure di prevenzione di possibili comportamenti corruttivi secondo i principi dettati dalla L. 190/2012.

Nella determinazione n. 12 del 28.10.15 l'ANAC ha inoltre individuato delle "aree generali" ad alta probabilità di rischio, ed in particolare:

- ❑ gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- ❑ controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- ❑ incarichi e nomine;
- ❑ affari legali e contenzioso.

3 MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO

Le Misure di prevenzione e riduzione del rischio si classificano in:

- ❑ misure obbligatorie, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;
- ❑ misure ulteriori, la cui applicazione pur non essendo obbligatorie per legge, deriva dal loro inserimento nel P.T.P.C.

Inoltre possono essere previste misure di carattere trasversale che possono essere obbligatorie o ulteriori come ad esempio la trasparenza.

3.1 Misure obbligatorie

Ive ha adottato ed adotta le misure obbligatorie previste dalla legge e dal PNA applicabili alle società pubbliche ed in particolare il Codice Etico ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità allegato al presente piano.

Sono inoltre adottate le misure obbligatorie di seguito descritte.

3.1.1 Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.L. 39/2013

In attuazione della delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'articolo 1, della L. 190/2012 il Governo ha adottato il decreto legislativo 39/2013 nel quale sono contenute, tra le altre, anche le norme in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Prima di esaminare le norme di interesse per IVE occorre preliminarmente precisare che secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs 39/2013 sono enti di diritto privato in controllo pubblico, *“le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Il decreto legislativo da ultimo citato ha quindi distinto i casi di inconferibilità dai casi di incompatibilità. L'inconferibilità rappresenta la preclusione per il soggetto conferente, a conferire l'incarico di dirigente e/o di responsabile amministrativo di vertice qualora ricorrano talune condizioni previste dal decreto citato di cui in appresso, con particolare riferimento alle società, a pena di nullità dell'incarico conferito.

L'incompatibilità invece non rende nullo l'incarico conferito tuttavia obbliga il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento dell'incarico e/o delle attività per le quali sussiste l'incompatibilità.

I casi di inconferibilità che riguardano gli enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate da enti locali come IVE, sono contenuti nell'art. 3 comma 1 lett. c), d), e) e nell'art. 7 comma 2 lett. d) del D.Lgs 39/2013.

- ❑ La prima norma prevede che a coloro i quali sono stati condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione non possano essere conferiti incarichi Dirigenziali, di Amministratore e di Direttore Generale,
- ❑ la seconda norma prevede che a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune, ovvero a coloro i quali nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro i quali siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni, non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Le cause di incompatibilità per quanto concerne le Società sono regolate dagli artt. 9 comma 2, 12 comma 1 e 4, 13 comma 1 e 4 del D.Lgs 39/2013 (Per l'interpretazione dell'art. 12 comma 4 lett. c) si richiama la delibera 47/2013 della CIVIT ora ANAC, secondo la quale la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico ivi prevista coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato.

vedi nota1):

- ❑ L'incarico di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
- ❑ Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- ❑ Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - ❑ con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - ❑ con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - ❑ con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
- ❑ Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.
- ❑ Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Ive verifica la sussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità mediante la presentazione e sottoscrizione da parte del soggetto interessato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e ss del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare è stato definito un regolamento per la regolazione degli incarichi professionali esterni e per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per la disciplina relativa alle procedure di vendita.

Il soggetto al quale sono stati conferiti gli incarichi e durante la pendenza degli stessi avrà l'obbligo di segnalare l'eventuale insorgere di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al Direttore Generale e al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

Tutte le dichiarazioni dovranno poi essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione che ha il compito di effettuare le relative verifiche.

Le dichiarazioni saranno pubblicate nel sito internet della Società nell'apposita sezione Società Trasparente.

Qualora dalle dichiarazioni rese emerga la sussistenza di cause di inconferibilità la Società si asterrà dal conferire l'incarico.

L'incarico comunque conferito in presenza di cause di inconferibilità sarà nullo e saranno applicate le misure sanzionatorie previste dall'art. 18 del D.lgs 39/2013 oltre alle misure indicate dagli art. 15 e 20 comma 5 del medesimo decreto.

Nei casi di incompatibilità avrà luogo invece la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Piano all'art. 5.3 che segue, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

3.1.2 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione non possono:

- ❑ Far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- ❑ far parte delle commissioni per la selezione del personale;
- ❑ non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

3.1.3 La formazione

Ive assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato e in distacco, in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità, integrità e legalità. Sarà compito del Responsabile della Prevenzione della corruzione sulla base anche delle proposte delle funzioni aziendali pianificare ed organizzare tale attività di formazione, valutando contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale collocato in aree esposte a più alto rischio corruzione.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del Responsabile della prevenzione della corruzione.

La formazione ha come destinatari tutti i dipendenti di ogni ordine e grado nonché gli Amministratori, i Sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

La formazione ha natura obbligatoria pertanto ad essa dovranno obbligatoriamente partecipare i soggetti destinatari della stessa.

Essa sarà tenuta da docenti esterni o interni per i Dirigenti, il Direttore Generale, gli Amministratori, i Sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e dovrà avere per oggetto la normativa in materia di prevenzione della corruzione oltre al contenuto del presente Piano.

La formazione per tutti gli altri dipendenti sarà invece svolta a cura di docenti interni ed avrà il medesimo oggetto della formazione di cui al capoverso che precede.

La formazione sarà tenuta per la prima volta dopo l'approvazione, a cura dell'Amministratore Unico del Piano e, successivamente, ogniqualvolta siano apportate sostanziali modifiche legislative e/o al piano.

Saranno verificati i livelli di attuazione ed efficacia della formazione attraverso questionari che i destinatari della formazione dovranno compilare: il mancato raggiungimento del livello minimo implicherà l'obbligo di partecipare ad ulteriori eventi formativi.

La Società potrà organizzare la formazione anche con modalità in e-learning.

L'azione formativa in tema di anticorruzione, di cui verrà di seguito fornita una descrizione di dettaglio, costituirà parte integrante del programma annuale di formazione interna della Società.

La formazione sarà articolata sulle seguenti tematiche: Anticorruzione, Codice Etico e sulla legalità per tutto il personale anche attraverso moduli e-learning ed in particolare sul quadro normativo complessivo, sulla definizione della corruzione e sui profili generali della prevenzione e della repressione dei comportamenti corruttivi nelle Pubbliche amministrazioni, nonché sugli obblighi di trasparenza, che si articoleranno in un numero di ore non inferiore a tre per il primo anno di applicazione del Piano .

Più in particolare per Componenti del Consiglio di Amministrazione, Organi di controllo, Dirigenti e Responsabili direttamente coinvolti nella prevenzione del rischio di corruzione e per il personale delle strutture afferenti agli uffici ad alto rischio corruzione, saranno previsti moduli formativi non

inferiori a cinque ore per il primo anno di applicazione del Piano vertenti sulle tematiche di cui sopra, sui contenuti del P.N.A. e sui sistemi di gestione della prevenzione della corruzione, sul PTPC, sulla mappatura e gestione del rischio e sulle procedure e sugli strumenti e sulle misure di prevenzione della corruzione nonché sulle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità.

3.1.4 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con i cittadini, gli utenti, le imprese che possa nutrirsi anche di rapporto continuo, alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, IVe ha attivato nel proprio sito internet una pagina dedicata alla segnalazione (dall'esterno dell'amministrazione, anche in forma anonima, ed in modalità informale) di episodi di cattiva amministrazione, di conflitto d'interessi, corruzione, ed ogni altra comunicazione che possa essere fatta alla Società.

3.1.5 Misure sanzionatorie

I comportamenti e le fattispecie di reati considerati rilevanti dalla Legge 190/2012 saranno valutati ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare vigente e dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al Dlgs 231/2001 di cui la società è dotata e con il quale il presente Piano si integra, opportunamente aggiornati.

3.2 MISURE ULTERIORI

L'Allegato 4 del P.N.A. individua un elenco esemplificativo che quivi si richiama, di ulteriori misure che gli enti soggetti all'adozione del P.T.P.C. possono adottare, oltre alle misure obbligatorie di prevenzione del rischi.

IVe nell'ambito anche di quanto previsto dal Modello di Organizzazione e gestione di cui al Dlgs 231 del 2001 ha già adottato talune misure inclusive di procedure circolari e direttive interne mirate a ridurre l'esercizio della discrezionalità fornendo indicazioni generali in modo tale che ogni scostamento debba essere motivato, misure che si riserva comunque di implementare.

In particolare la società si è dotata delle ulteriori misure di seguito descritte che saranno implementate nel corso del triennio.

3.2.1 Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza

La Società si sta dotando di un sistema di retribuzione incentivante legato al raggiungimento di specifici obiettivi.

Con decorrenza dall'anno 2016 sarà valutata la possibilità di correlare l'erogazione di parte di tale retribuzione incentivante in percentuale da determinarsi a cura dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale per quanto di competenza, al raggiungimento di specifici obiettivi finalizzati ad attività di attuazione delle regole di trasparenza e prevenzione della corruzione.

3.2.2 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interesse e quanto previsto dall'art. 4.3.3 del Codice etico, ciascun Amministratore, Sindaco, Dirigente e/o ciascun Funzionario competente ad assumere decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale, ha l'obbligo di astenersi dall'assumerle nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi che devono essere tutelati mediante la decisione da assumere.

Il soggetto che si trova nella situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere la decisione e darne comunicazione all'organo di appartenenza e/o al proprio superiore gerarchico.

L'organo di appartenenza o il superiore gerarchico esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire sollevandolo dall'incarico l'interessato oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dell'interessato medesimo.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso potrà essere affidato dal superiore gerarchico ad altro dipendente ovvero potrà avocare a sé l'assunzione della decisione.

3.2.3 I protocolli di legalità

Ive provvederà nell'ambito delle attività del Piano all'implementazione degli specifici protocolli di legalità già adottati sia per coloro che partecipano a gare per la scelta del contraente in materia di lavori, servizi e forniture sia per coloro che intendono stipulare contratti di qualsiasi natura con la Società di valore superiore per operazione a complessivi €150.000,00.

La mancata sottoscrizione del patto di legalità determinerà l'impossibilità di partecipare alle gare o comunque di contrarre con la Società.

4 MISURE TRASVERSALI

4.1. Programma triennale trasparenza ed integrità

Ive adotta il programma triennale di trasparenza ed integrità che costituisce parte integrante ed essenziale del presente Piano.

4.2 Regolamenti

La Società ha adottato altresì i seguenti regolamenti:

- Codice Disciplinare;

- ❑ Regolamento per la disciplina dei conferimenti degli incarichi professionali e del reclutamento del personale;
- ❑ Regolamento trasferte rimborsi spese;
- ❑ Regolamento per l'attività di verifica e validazione di progetti per appalti di lavori;
- ❑ Regolamento per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per la disciplina relativa alle procedure di vendita e di affitto.

4.3 Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie

4.3.1 Gestione delle risorse umane

Ive si è dotata di un Regolamento del reclutamento del personale, ed è stato inoltre adottato il "Regolamento in materia di conferimento di incarichi",

Tutto il personale deve sottostare a quanto definito nel Codice Etico e a quanto in esso definito in merito alle parti correlate.

Il personale dirigente ha compilato una specifica sottoscrizione relativa alle parti correlate.

4.3.2 Gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie è demandata all'Amministratore Unico, al Direttore Generale che ha istituito un sistema di deleghe e di autorizzazioni sulla gestione della spesa.

La Società prevede di adottare specifica procedura diretta al fine di prevenire anche in tale ambito comportamenti corruttivi.

4.3.3 Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e appalti di lavori

Ive, in conformità con quanto previsto dall'introduzione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha definito un Regolamento interno "Regolamento per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per la disciplina relativa alle procedure di vendita" per la gestione degli acquisti e procedure documentate per la scelta dei Fornitori.

In relazione alla sicurezza sul lavoro, in funzione del tipo di fornitura, si provvede ad allegare ai contratti di affidamento la specifica documentazione richiesta dalla normativa (testo unico per la sicurezza Dlgs 81/08) per comunicare e gestire i rischi interferenziali.

Per Valutazione di un Fornitore s'intende l'insieme delle azioni svolte per accertare le capacità e l'affidabilità dello stesso a fornire prodotti o servizi conformi ai requisiti contrattuali e di qualità richiesti.

Il tipo di valutazione, l'estensione e la profondità dei controlli esercitati sui Fornitori vengono stabiliti in relazione alla tipologia/categoria del prodotto o del servizio offerti, alla loro criticità/importanza,

alle caratteristiche richieste e, quando applicabile, alle informazioni precedentemente raccolte ed accertate sulle prestazioni del fornitore.

5 ALTRE MISURE

5.1 *Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. Whistleblower)*

La legge 190 del 2012 a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ha introdotto l'art. 54 bis al Dlgs 165 del 2001 il quale prevede:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n.165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

La finalità perseguita è di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire misure discriminatorie e conseguenze pregiudizievoli, tutelando l'anonimato anche in ogni contesto successivo alla segnalazione.

L'identità del segnalante non può essere svelata senza il suo consenso nemmeno in sede di procedimento disciplinare, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione

Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

IVE, adotterà adeguate disposizioni a tutela del dipendente che effettua la segnalazione dell'illecito. Le misure di tutela introdotta dalla disposizione si applicheranno alla segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Potranno essere prese in considerazione segnalazioni anonime solo ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con specificità particolari, tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso agli atti non possono comunque trovare applicazione nel caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto all'Amministratore Unico.

Il Dirigente/ e/o l'Amministratore Unico, valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della

discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990.

6 MONITORAGGIO

6.1 *Il monitoraggio: definizione, competenza e tempistica*

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in collaborazione e con il supporto del Team di Audit ha il compito di verificare che le prescrizioni normative in materia o quelle contenute nel Piano nazionale anticorruzione approvato dall'A.N.AC. e/o contenute nel presente Piano siano osservate da tutti i soggetti destinatari delle stesse.

A tal fine egli effettuerà un controllo periodico con cadenza semestrale o annuale delle attività svolte dalle singole funzioni valutate come sensibili ed a più elevato rischio di corruzione, e comunque ogni qualvolta riceva delle segnalazione circa il possibile verificarsi di eventi corruttivi.

Il Responsabile predetto potrà inoltre effettuare dei controlli anche a campione relativamente alle dichiarazioni previste dal punto 3.1.1. che precede fornite dai soggetti obbligati.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione potrà effettuare, periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate emergano delle anomalie il Responsabile della prevenzione e della Corruzione potrà chiedere l'eliminazione delle anomalie.

Del monitoraggio effettuato il responsabile redigerà una relazione annuale che sarà sottoposta agli organi societari e sarà pubblicata nel sito web della Società.

6.2. *Flusso informativo da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione*

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi verso il predetto Responsabile.

È pertanto necessario che il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto che potrebbe avere rilevanza avuto riguardo alle finalità del Piano.

Per tali ragioni ogni funzione delle aree a rischio deve trasmettere nei tempi e nei modi che saranno richiesti tutte le informazioni richieste e necessarie a rendere operativo il monitoraggio descritto nel punto 5.1 che precede.

Ogni funzione avrà altresì un obbligo di segnalazione di ogni evento corruttivo di cui venga a conoscenza o che ritenga si sia verificato o stia per verificarsi nella propria area di attività.

La funzione potrà presentare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione proposte di modifica al Piano in relazione alle eventuali ulteriori misure che la Società possa, nell'eventualità,

adottare al fine di prevenire gli eventi corruttivi che sono descritti nel presente piano o circa l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili.

Ciascuna funzione avrà altresì l'obbligo di comunicare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i delitti contro la pubblica amministrazione a carico di dipendenti, collaboratori, consulenti e/o contraenti a qualsiasi titolo con la Società.

Dovranno altresì essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per eventi corruttivi compiuti dai soggetti elencati nell'ultima parte del capoverso che precede, nonché le segnalazioni comunque pervenute alla Società del medesimo contenuto.

La Società dovrà garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservate dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. L'accesso ai dati potrà avvenire nei limiti e con i modi previsti dalla L. 241/90 e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e delle informazioni, fermi restando gli obblighi di tutela degli autori delle segnalazioni.

6.3 Controlli sulla inesistenza di situazioni inconferibilità e incompatibilità

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione - nell'ambito del potere di vigilanza attribuitogli dall'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013 sul rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto, vigila anche sull'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo citato e nel presente piano al punto 3.1.1 che precede.

A tal fine effettuerà dei controlli periodici anche circa la veridicità di quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dall'interessato.

Pertanto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, è tenuto, ai sensi del comma 2 del citato art. 15, ad accertare ed eventualmente contestare all'interessato:

- a. l'assenza della dichiarazione sostitutiva del certificato;
- b. Fatte salve le responsabilità del soggetto interessato previste dalla normativa vigente per eventuali dichiarazioni mendaci, la eventuale non veridicità della dichiarazione sostitutiva del certificato;
- c. l'esistenza di una delle ipotesi di inconferibilità o di incompatibilità;
- d. l'insorgenza nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica di una delle ipotesi di inconferibilità, o di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a segnalare tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dalla contestazione - le eventuali violazioni accertate all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

7 DISPOSIZIONI FINALI

7.1 *Entrata in vigore del Piano di prevenzione della corruzione*

Il presente Piano entra in vigore dalla data di approvazione da parte dall’Amministratore Unico.

7.2 *Pubblicazione del Piano - Adeguamento*

Il presente Piano sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente sul sito istituzionale della Società nella sezione dedicata e comunicato ai dipendenti e ai collaboratori affinché ne sia preso atto e ne siano osservate le disposizioni.

Il presente Piano sarà aggiornato ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell’organizzazione o dell’attività della Società oppure emergano rischi non già considerati in fase di predisposizione iniziale del P.T.P.C. e potrà comunque subire le necessarie modifiche integrazioni ed aggiornamenti in considerazione di successive disposizioni normative in materia

Gli aggiornamenti sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e/o dal Team di audit.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale della Società nella specifica sezione dedicata nonché mediante segnalazione a ciascun dipendente.